



Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra Italia e Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa

A.C. 4466

Nota di verifica n. 558

11 luglio 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	4466
Titolo:	Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa
Relatore per la Commissione di merito:	Quintarelli
Gruppo:	CI
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Si
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge, già approvato con modifiche dal Senato (A.S. 2100), reca la ratifica e l'esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010.

Il testo del disegno di legge di ratifica, nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, è stato modificato al fine di aggiornare i riferimenti temporali all'anno finanziario 2017. Inoltre, in conformità al parere condizionato reso dalla 5^a Commissione, sono stati soppressi i commi da 2 a 4 dell'art. 3, che prevedevano l'applicazione della procedura di monitoraggio degli oneri disciplinata dall'art. 17, comma 12, della legge 196/2009, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla legge n. 163/2016. Sono state, inoltre, apportate modifiche alla formulazione della clausola d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 4.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo iniziale del disegno di legge di ratifica.

Nella presente Nota sono riportati in sintesi i contenuti dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Oneri quantificati dal provvedimento

(euro)

	Ad anni alterni a decorrere dal 2017
Art. 3 disegno di legge di ratifica	22.129

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>L'Accordo prevede che, nel quadro della cooperazione bilaterale nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, la Parte italiana, attraverso il Segretariato generale della difesa e le Direzioni generali degli armamenti (navali, terrestri ed aerei) del Ministero della difesa, fornirà al Perù assistenza e supporto di carattere tecnico-logistico in relazione ai sistemi, materiali, equipaggiamenti e mezzi di provenienza italiana (articolo 1, paragrafi 1 e 2). Tali attività di supporto concernono, tra l'altro, lo scambio di informazioni, la cessione di pezzi di ricambio, strumentazioni, attrezzature speciali e apparecchiature, l'addestramento del personale peruviano da effettuarsi presso strutture della difesa italiana o peruviana (articolo 1, paragrafo 3). Viene previsto che le prestazioni siano <u>a titolo oneroso, ma non lucrativo</u> e che con accordi attuativi specifici saranno regolate le forme e le procedure per assicurare l'ottimale realizzazione della mutua assistenza tra le Parti (articolo 1, paragrafo 6). La cooperazione si svilupperà nei settori di competenza e secondo le modalità che saranno successivamente definite in appositi Protocolli aggiuntivi al <i>Memorandum</i> in esame (articolo 2). Viene previsto, inoltre, che le Parti istituiscano una "<u>Commissione mista di sicurezza e difesa</u>" (CMSD) Italia-Perù che, per il Ministero della difesa italiano, sarà composta dal Segretario generale della difesa e da funzionari corrispondenti, mentre per il Ministero della difesa del Perù sarà composta dal Viceministro della politica per la difesa, dal Direttore generale delle relazioni internazionali, dal Direttore delle relazioni internazionali e da un rappresentante del Comando congiunto delle Forze armate (articolo 4, paragrafo 1). La CMSD si riunirà su richiesta di uno dei membri e in ogni caso almeno con cadenza annuale alternativamente in Italia e in Perù (articolo 4, paragrafo 2). Tra i compiti della CMSD viene individuata la costituzione di ulteriori Gruppi di lavoro <i>ad hoc</i>, qualora sia necessario, con l'incarico di esaminare specifici problemi o sviluppare studi riguardanti il supporto in servizio (<i>In Service Support-ISS</i>) dei materiali, apparecchiature e sistemi di provenienza italiana (articolo 4, paragrafo 5). Le attività da svolgersi nell'ambito del presente <i>Memorandum</i> non implicano oneri finanziari aggiuntivi</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u> afferma che l'attuazione dell'Accordo di cooperazione comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato in relazione all'<u>articolo 4 (par. 1 e 2)</u>, che ne demanda l'esecuzione ad una <u>Commissione mista</u>, le cui riunioni si terranno, presumibilmente una volta l'anno, alternativamente in Italia e in Perù.</p> <p>Nell'ipotesi dell'invio in Perù di 5 rappresentanti nazionali (3 dirigenti militare e 2 ufficiali superiori), con una permanenza di 3 giorni, le relative spese, per un importo complessivo di euro 22.129,00, sono quantificate nei termini riportati a seguire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.500,00 (pernottamento): 250 euro x 2 notti x 5 persone; • 774,00 euro (diaria giornaliera dirigenti militari): 86,00 euro x 3 gg x 3 pers.; • 480,00 euro (diaria giornaliera ufficiali non dirigenti): 80,00 euro x 3 gg x 2 pers.; • 18.375,00 euro [(biglietto aereo A/R): 3.500,00 + 175,00 euro (maggiorazione 5% biglietti) x 5 persone]. <p>Per quanto concerne i criteri ed i parametri utilizzati per la quantificazione di specifiche componenti del suddetto onere, con particolare riguardo alla diaria spettante al personale in missione secondo importi diversi in ragione del possesso o meno della qualifica dirigenziale, si rinvia al testo della relazione tecnica. A tale riguardo, la relazione tecnica, in particolare, evidenzia che gli importi vengono ridotti di un terzo, dal momento che l'alloggio viene corrisposto come voce autonoma di spesa. La relazione tecnica afferma, altresì, che non viene stimata alcuna spesa in relazione agli eventuali gruppi di lavoro <i>ad hoc</i> di cui al paragrafo 5 dell'articolo 4, in quanto si prevede che questi, ove costituiti, lavoreranno esclusivamente attraverso strumenti telematici e, quindi, non daranno luogo ad alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.</p> <p>La relazione tecnica afferma, inoltre, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tutte le attività di cui all'<u>articolo 1</u> del <i>Memorandum</i>, ivi comprese le attività di addestramento del personale peruviano di cui al <u>paragrafo 3</u> e quelle discendenti dagli eventuali accordi attuativi specifici di cui al <u>paragrafo 6</u>, saranno effettuate nell'esclusivo interesse della Controparte e, ai sensi del citato <u>paragrafo 6</u>, saranno svolte a titolo oneroso ma non lucrativo,

<p>(articolo 4, paragrafo 7). Il <i>Memorandum</i> potrà essere modificato in qualsiasi momento previo consenso scritto delle Parti contraenti (articolo 6).</p>	<p>cioè dietro <u>rimborso da parte del Governo peruviano delle relative spese</u>; queste, pertanto, non danno luogo a nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;</p> <ul style="list-style-type: none"> • qualora vengano stipulati, ai sensi dell'<u>articolo 2</u>, Protocolli aggiuntivi o introdotti, ai sensi dell'<u>articolo 6</u>, emendamenti che dovessero ampliare la portata finanziaria dell'Accordo, sarà necessario prevedere un nuovo disegno di legge che autorizzi l'eventuale maggiore spesa.
--	--

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articolo 3: pone l'onere derivante dall'<u>articolo 4</u>, del <i>Memorandum</i>, valutato in euro 22.129 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, a carico delle proiezioni, per gli anni 2017-2019, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2017-2019 (<u>comma 1</u>)</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u>, con riguardo al comma 1 si limita a ribadire il contenuto della disposizione.</p>
<p>Articolo 4: prevede che dalle disposizioni del <i>Memorandum</i>, ad esclusione di quelle di cui all'<u>articolo 4</u>, del <i>Memorandum</i> medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (<u>comma 1</u>).</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u>, non considera la disposizione.</p>

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dal *Memorandum* vengono valutati dall'art. 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 22.129 ad anni alterni a decorrere dal 2017 e sono riferiti alle spese relative all'invio di una delegazione composta da cinque ufficiali, di cui tre con qualifica dirigenziale, in Perù per partecipare ai lavori della "Commissione mista di sicurezza e difesa" (CMSD) Italia-Perù che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del *Memorandum* si svolgeranno, di norma una volta l'anno, alternativamente in Italia e in Perù. Al riguardo, andrebbero forniti elementi di valutazione in merito ad eventuali ulteriori spese, non considerate dalla relazione tecnica, connesse alle riunioni che si terranno in Italia. Tali elementi appaiono opportuni anche considerato che il *Memorandum*, diversamente da quanto previsto in accordi di contenuto analogo non disciplina in modo sistematico gli aspetti finanziari e le modalità di ripartizione delle spese tra le Parti, limitandosi, all'articolo 4, paragrafo 7, a disporre che le attività da svolgersi nell'ambito del *Memorandum* medesimo non implicano oneri finanziari aggiuntivi.

Nulla da osservare, infine, con riguardo agli eventuali gruppi di lavoro *ad hoc* di cui si prevede la costituzione (articolo 4, paragrafo 5) nell'ambito delle attività del CMSD, nel presupposto che, come precisato dalla relazione tecnica, questi, ove costituiti, lavoreranno esclusivamente attraverso strumenti telematici e quindi non determineranno l'insorgere di alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l'articolo 3, comma 1, del presente disegno in esame provvede alla copertura dell'onere derivante dall'articolo 4 del *Memorandum* d'intesa oggetto di ratifica, valutato in 22.129 euro ad anni alterni a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2017-2019, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, in quanto il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità, fermo rimanendo che, pur in mancanza di un'espressa disposizione al riguardo, il Ministro dell'economia e delle finanze deve intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Inoltre, si osserva che – come già rilevato dalla Commissione bilancio in precedenti occasioni – trattandosi di oneri valutati, dovrà comunque ritenersi automaticamente applicabile, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, la nuova procedura per la compensazione dei relativi effetti finanziari di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009.

Infine, per quanto riguarda la decorrenza degli oneri a partire dal 2017, non si hanno altresì osservazioni da formulare nel presupposto - sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo - che il primo incontro periodico con il Paese controparte abbia luogo in Perù nel corso del 2017.